

Allegato "A" all'atto n. 78757/28295

**TITOLO: NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ "GAL  
PATAVINO società consortile a responsabilità limitata"**

**Art. 1 - Costituzione**

E' costituita, ai sensi art. 2602 e seguenti nonché art. 2615 ter, e seguenti del codice civile, una società consortile a responsabilità limitata, senza fini di lucro, con la denominazione: "GAL PATAVINO società consortile a responsabilità limitata".

**Art. 2 - Scopo**

La Società Consortile ha come scopo l'istituzione di una organizzazione comune per la gestione e la realizzazione di progetti comunitari per lo sviluppo economico del territorio e delle imprese operanti ed in particolare per l'attuazione sul territorio delle opportunità previste dall'Unione Europea con particolare riferimento alle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) nonché per la partecipazione ad altri progetti nazionali e regionali. La società svolgerà la propria attività in coerenza con gli obiettivi dei Piani di Sviluppo Regionali, Provinciali, Locali e ove esistenti delle Intese Programmatiche d'Area (IPA) di cui alla L.R. 35/2001. La Società potrà anche realizzare progetti, coerenti con quanto previsto nell'oggetto sociale, affidatigli dai Soci e/o da soggetti terzi."

**Art. 3 - Oggetto sociale**

La Società Consortile curerà la realizzazione dei progetti comunitari di sviluppo economico, in particolare a carattere rurale, e prioritariamente la realizzazione dei Programmi Leader, nonché progetti socio-culturali al fine di sostenere lo sviluppo e l'identità sociale e culturale nelle aree rurali della provincia di Padova e province contermini, attraverso il mantenimento di un tessuto socio-economico sufficientemente diversificato.

In tale ambito la Società Consortile promuoverà e realizzerà iniziative atte a creare uno sviluppo durevole delle zone rurali, cercando un approccio globale multisetoriale delle singole zone, tenendo conto del ruolo fondamentale che occupa l'attività agricola; intraprenderà e promuoverà studi di ingegneria dello sviluppo, l'accrescimento della produttività per i settori agricoltura, artigianato, commercio e turismo, ed a tutti i livelli, mediante la diffusione della conoscenza, l'incentivazione e lo stimolo all'applicazione delle tecniche più aggiornate dell'organizzazione, delle tecnologie produttive, della promozione e dei sistemi dell'informatica e della telematica innovativi. Essa darà supporto tecnico allo sviluppo mediante:

a) assistenza tecnica a favore delle comunità locali (diagnosi di microzone, valutazione di potenziale di sviluppo, perizie di ingegneria dello sviluppo, costituzione di fascicoli, ecc.);

- b) assistenza progettuale ed amministrativa agli attori locali promotori di progetti ai vari livelli (comunitari e/o nazionali e/o regionali) e monitoraggio dell'iter istruttorio delle proposte presentate, attivando i contatti più efficaci su Bruxelles e/o Roma e/o Venezia.
- c) partecipazione diretta a programmi comunitari e/o nazionali e/o regionali d'interesse per lo sviluppo del proprio territorio e presentazione di progetti alla Commissione europea e/o alle Autorità Nazionali preposte (Ministeri ecc.) e/ Regionali (Giunta, Assessorati, ecc.) attivando i necessari partenariati transnazionali.
- d) lo svolgimento di ogni altra attività prevista dai regolamenti comunitari e dalle normative nazionali e regionali funzionali al perseguimento degli scopi sociali.
- e) assistenza tecnica a favore dei promotori di progetti di sviluppo (localizzazione delle iniziative per la creazione e il rilancio delle imprese, studi di fattibilità, consulenza tecnica, controllo, ecc.);
- f) assistenza tecnica a favore di attività già avviate (identificazione di mercati, potenzialità, accesso ai finanziamenti, gestione dell'innovazione, ecc.);
- g) coordinamento per la realizzazione di tutte le misure di sviluppo finanziate nel contesto del Quadro Comunitario di Sostegno per favorire lo sviluppo della zona;
- h) formazione professionale e aiuti all'assunzione;
- i) incentivazione del turismo rurale cercando di approfondire la conoscenza della domanda di attività ricreative in ambito rurale;
- l) sviluppo dell'offerta, sul piano sia qualitativo che quantitativo, tenendo conto delle esigenze della potenziale clientela in termini di livello e varietà delle prestazioni turistiche;
- m) studi di mercato ed iniziative per migliorare l'organizzazione dell'offerta turistica, facendola corrispondere alla domanda (normalizzazione, garanzia di qualità, promozione di prodotti rurali d'interesse turistico, uffici prenotazione, ecc.);
- n) azioni promozionali, per il prolungamento della stagione turistica (turismo termale, zonale, soggiorni a fine settimana, ecc.);
- o) incentivazione, in parallelo, di poli turistici rurali dotati di attrezzatura di base capaci di offrire possibilità di animazione culturale o di villeggiatura "a soggetto" (sport, arte, termalismo, scoperta dell'ambiente, ecc.), da un lato, ed un turismo rurale diffuso, incentrato su investimenti singoli, dall'altro;
- p) interventi di miglioramento ambientale e del paesaggio, in particolar modo di quello agricolo e forestale;
- q) la promozione del risparmio energetico e della produzione di energie rinnovabili compatibili con la tutela della natura

e della salute delle persone.

La Società Consortile, potrà altresì, attivare e consolidare la cooperazione tra territori rurali, in ambito nazionale ed internazionale, attraverso la creazione e il consolidamento di una vera e propria rete di promozione dei territori e dei suoi prodotti tipici.

Essa potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altri consorzi, società, cooperative, associazioni ed enti aventi scopo uguale o sinergico al proprio.

**Art. 4 - Sede** La Società Consortile ha sede in Monselice.

L'Assemblea dei Soci, con propria delibera, potrà procedere all'apertura di sedi operative o di rappresentanza. Il domicilio legale di ogni socio, relativamente ai rapporti sociali, si intende quello risultante dal libro soci.

**Art. 5 - Durata**

La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo fino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemila quaranta), salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dall'assemblea dei soci.

**Art. 6 - I Soci**

Possono far parte della Società Consortile gli Enti Pubblici e Privati, ovvero Associazioni di categoria tra imprenditori, loro Consorzi, Istituti di Credito, operatori economico e sociali in forma aggregata e rappresentanti gli interessi del territorio che possiedono documentata esperienza in materia di sviluppo rurale, sociale, turistico e di nuove tecnologie i cui apporti siano utili all'ottenimento dello scopo associativo, purché condividano gli scopi della Società ed assumano impegno di accettare senza riserva le norme del Presente statuto. I legali rappresentanti o titolari delle imprese che intendono consorziarsi non possono essere interdetti, inabilitati, falliti, ancorché riabilitati. Nel rispetto di quanto previsto dall'art.32 lettera b) del Regolamento (CE)1303/2013 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo, né le Autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% (quarantanove per cento) degli aventi diritto al voto. Per essere ammessi alla società gli aspiranti soci devono inoltrare domanda al Consiglio di Amministrazione che delibera in via definitiva.

Nella domanda l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi della società, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

La domanda di ammissione deve essere accettata dall'Organo amministrativo ove ricorrano le condizioni del presente articolo.

Nell'ipotesi in cui l'aumento di capitale sociale sia a servizio dell'ammissione degli aspiranti soci, è escluso nei

confronti dei soci consorziati il diritto di opzione, in tal caso spetta ai soci consorziati che non hanno consentito alla decisione il recesso ai sensi del presente statuto. I soci che entrano a far parte della società sono tenuti al versamento delle quote sottoscritte e all'adempimento di tutte le obbligazioni previste, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della intervenuta delibera di aumento di capitale.

#### **Art. 7 - Recesso**

I Soci potranno recedere dalla Società al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 2473 del Codice Civile.

Il socio che intende recedere dalla società dovrà inviare la comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata;

- il recesso sarà efficace con la data del 31 dicembre dell'anno in corso, pertanto, fino a tale data il Socio recedente mantiene i propri diritti ed è obbligato al pagamento della quota di funzionamento per l'anno in corso;

- il Socio receduto avrà diritto al rimborso del solo capitale investito, conformemente con il principio affermato nel successivo articolo 22 ultimo comma;

- il rimborso del capitale investito avverrà entro centoottanta giorni dalla data di efficacia del recesso, 31 dicembre, secondo le risultanze del bilancio dell'esercizio chiuso alla stessa data.

#### **Art. 8 - Doveri dei soci**

I soci consorziati sono vincolati ad osservare lo Statuto e le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali.

I soci consorziati sono vincolati a comunicare ogni variazione della propria ragione sociale, natura giuridica, sede aziendale, rappresentante legale.

#### **Art. 9 - Diritti dei soci**

Gli Enti e comunque i soci consorziati possono esprimere in Assemblea, a mezzo del proprio legale rappresentante ovvero di coloro a cui sia, di volta in volta, attribuita delega allo scopo, un voto che vale in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

I soci consorziati hanno diritto di acquisire, proporzionalmente alle quote possedute, le quote di capitale sociale che si rendessero disponibili per eventuali recessi od esclusioni per perdita dei requisiti di ammissione dei soci consorziati.

#### **Art. 10 - Capitale sociale - Quote**

Il capitale sociale è determinato in Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), ed è diviso in quote da 1,00 (uno virgola zero zero) Euro cadauna o multipli di Euro. Ogni singolo socio non potrà sottoscrivere la quota del valore superiore al 10% del capitale sociale.

Trattandosi di società misto pubblico/privata con possibile attività anche rivolta a soggetti privati (attività

economica), la società potrà prevedere un sistema di contabilità che prevede la separazione di tutti i costi/ricavi relativi alle sole attività di interesse pubblico (attività pubblica) escludendo, quindi, quelle di altro genere (attività economica). Si avrà pertanto una contabilità separata tra l'attività pubblica e quella economica.

Il finanziamento della società avverrà, dopo la realizzazione delle attività previste dalle attività Leader, con fondi di programmi comunitari e non, con i ricavi derivanti dai servizi alle imprese e con eventuali contributi integrativi dei soci. La stessa potrà infine ricorrere all'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso in qualsiasi forma, anche presso i soci ed i dipendenti, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia.

#### **Art. 11 - Funzionamento**

I soci sono tenuti, proporzionalmente alle quote, a versare annualmente entro il 28 febbraio di ogni anno i contributi in denaro in conto gestione di cui all'art. 2615 ter del codice civile, nella misura, nei termini e con le modalità che saranno fissate di anno in anno dall'Assemblea.

La Società offre ai soci servizi che favoriscono le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio ove essi insistono.

I soci, in quanto aderenti alle finalità della Società, usufruiscono dei servizi offerti dalla stessa, concordando annualmente in Assemblea le modalità, anche economiche, di erogazione e fruizione dei servizi loro resi.

Il Consiglio di Amministrazione decorsi 6 mesi dal ritardo del versamento del contributo in conto gestione, e del corrispettivo relativo alle prestazioni erogate ed entro due anni, dovrà promuovere azione giudiziaria contro il socio moroso, per il recupero del capitale, degli interessi e dell'eventuale maggior danno subito dal Consorzio per il mancato versamento.

Dalla data di avvio della prima azione giudiziaria il socio moroso è da ritenersi escluso secondo le modalità di cui al successivo art. 25.

#### **Art. 12 - Decisioni dei Soci**

Le competenze affidate alle decisioni dei Soci e le maggioranze necessarie sono esclusivamente quelle previste dall'art. 2479 e seguenti del codice civile. Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) con il metodo assembleare;
- b) mediante consultazione scritta, fatte salve le decisioni per le quali l'art. 2479, comma 4, prevede l'obbligatorietà della forma assembleare;
- c) sulla base del consenso espresso per scritto.

1. Per "consultazione scritta" si intende il procedimento avviato da uno o più soci oppure uno o più amministratori con cui si propone ai soci, con comunicazione scritta su qualsiasi

supporto, sottoscritta anche con firma digitale e inviata con qualsiasi mezzo che consenta di avere ricevuta a tutti gli altri soci e ad amministratori, sindaci o revisore, se nominati, una determinata decisione risultante chiaramente dal documento inviato. La risposta dei soci alla consultazione deve essere apposta in calce alla proposta con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

2. La decisione si intende adottata ove pervengano presso la sede sociale, entro trenta giorni dall'invio della prima proposta di decisione, i voti favorevoli di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salve le maggioranze più elevate richieste dal presente statuto.

3. La mancata risposta alla proposta di decisione equivale a voto contrario.

4. La data della decisione è quella in cui è pervenuto presso la sede sociale l'ultimo voto favorevole necessario all'approvazione della decisione.

5. Per "consenso espresso per iscritto" si intende il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale (salve le maggioranze più elevate richieste dal presente statuto) su un testo di decisione formulato chiaramente per iscritto su qualsiasi supporto. Il voto dei soci va apposto in calce al testo della decisione con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

6. La data della decisione è quella in cui viene depositato presso la sede sociale il documento scritto contenente il testo della decisione ed i voti favorevoli necessari all'approvazione della stessa.

7. Ogni socio iscritto nel Registro delle Imprese competente, che non sia moroso nei confronti della società ai sensi dell'art. 2466 del codice civile e ai sensi dell'art. 11 comma 1 del presente Statuto, ha diritto di partecipare alle decisioni previste dall'art. 13 dello statuto sociale ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

8. L'organo amministrativo, verificato che si è formata validamente la decisione dei soci in uno dei modi sopra descritti, deve darne immediata comunicazione a tutti i soci, agli amministratori ed ai sindaci o revisore, se nominati, e deve trascrivere senza indugio la decisione nel libro delle decisioni dei soci.

9. Tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta e il documento da cui risulta il consenso espresso per iscritto debbono essere conservati dalla società.

### **Art. 13 - Assemblea dei Soci**

Le competenze affidate alla Assemblea dei Soci e le maggioranze necessarie sono quelle previste dall'art. 2479 e seguenti del codice civile.

L'Assemblea è convocata dal Presidente a mezzo comunicazione scritta da inviare per lettera raccomandata r.r. oppure per fax oppure per Posta Elettronica Certificata almeno otto giorni prima della convocazione. L'Assemblea si terrà presso la sede sociale od in altro luogo indicato nell'invito, purché in Italia.

Essa viene convocata, oltre nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e necessario il Consiglio di amministrazione o quando ne facciano richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare, tanti soci che rappresentino il 20% del capitale sociale ai sensi di legge. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci possono farsi rappresentare da altri soggetti, purché persone fisiche, anche non soci mediante la delega scritta, la delega non può essere conferita né agli amministratori, ai Sindaci e ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate e agli Amministratori, Sindaci, dipendenti di esse.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di un socio.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole Assemblee con effetto anche per le convocazioni successive.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altra persona designata dal Consiglio stesso; in difetto di predetta designazione l'Assemblea elegge il proprio Presidente; il Presidente nomina il Segretario, che può essere non socio.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, anche non socio. Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da notaio.

#### **Art. - 14 Consiglio di Amministrazione**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, anche non soci nel rispetto comunque delle vigenti disposizioni di legge per le società partecipate da enti pubblici.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà comunque essere composto nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa Europea e Regionale vigente.

Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica 3 (tre) anni.

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro incarico, ed ai gettoni di presenza e compensi, se deliberati dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qualvolta si renda necessario; lo stesso si riunisce inoltre quando sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega, secondo quanto previsto dall'art. 2381 C.C.

#### **Art. 15 - Nomina Presidente e Vice**

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci.

#### **Art. 16 - Decisioni non Collegiali**

Le decisioni dei Consiglieri per le quali dalla legge non sia richiesta la forma collegiale, C. C. art. 2475 quarto comma, possono essere assunte con la forma del consenso espresso per iscritto anche non contestualmente.

Ogni qualvolta che il Presidente o Amministratore intende proporre al Consiglio una decisione, dovrà formalizzarla su supporto cartaceo o magnetico, individuando l'oggetto, specificandone le ragioni, articolandone la decisione che, sottoscritta, sia in forma originale che digitale, sarà inviata con qualsiasi mezzo a tutti i Consiglieri, i quali



potranno esprimere, entro il termine indicato nella proposta, il loro voto comunicandolo per iscritto e con ogni forma al proponente ed alla Società; la mancanza di voto entro il termine prescritto va intesa come voto contrario.

La sottoscrizione della proposta per approvazione presso la sede della Società effettuata da parte di tutti i Consiglieri e per presa visione da parte dell'Organo di Controllo, così come nominato ai sensi dell'art. 23, entro 10 giorni dalla stesura, esonera il proponente dall'obbligo di invio della proposta. Se la proposta ottiene i voti della maggioranza assoluta dei Consiglieri, essa a cura della Società sarà comunicata, con qualsiasi forma che ne provi la ricezione, a tutti i Consiglieri e all'Organo di Controllo e sarà trascritta, conservando in allegato gli atti della sua formazione, nel Libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 17 - Decisioni Collegiali o Delibere del Consiglio**

Il Consiglio si riunisce collegialmente tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, anche per materie diverse da quelle regolate dall'ultimo comma dell'art. 2475 del C.C.. Esso viene convocato dal Presidente con lettera, con telegramma, con telefax o posta elettronica da inviarsi almeno cinque giorni prima ovvero, in caso di urgenza, tre giorni prima. Le sue riunioni possono essere tenute anche in teleconferenza secondo la normativa di un apposito regolamento che esso stesso adotterà anticipatamente allo svolgimento del primo consiglio in teleconferenza e che dovrà assicurare:

- che sia garantita la identificazione dei partecipanti;
- che ciascuno degli aventi diritto possa intervenire oralmente su tutti gli argomenti e possa visionare o ricevere o trasmettere documentazione;
- sia indicato un luogo ove siano presenti almeno il Presidente ed il segretario.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato dal Presidente di volta in volta, anche tra i non amministratori.

#### **Art. 18 - Poteri del Consiglio**

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi

soltanto quelli che la legge ed il presente statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri di ordinaria amministrazione al Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore, determinandone i poteri.

#### **Art. 19 - Funzioni del Presidente**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (o, in sua assenza o impedimento il Vice Presidente) ha la firma sociale, presiede l'Assemblea e convoca il Consiglio di Amministrazione, ad Egli spetta la rappresentanza della società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo Avvocati e Procuratori alle liti.

#### **Art. 20 - Direttore-coordinatore**

La Società può disporre di proprio personale messo a disposizione dei soci.

La società prevede la nomina di un direttore/coordinatore per la gestione tecnica, organizzativa, amministrativa e contabile.

Il Direttore/coordinatore della società consortile, nel rispetto dei poteri a lui conferiti e delle direttive del Presidente, esplica le sue funzioni.

Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

#### **Art. 21 - Tavolo Permanente di Concertazione**

Per la realizzazione di programmi o progetti finanziati dall'Unione Europea, il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi delle indicazioni di uno o più Tavoli Permanenti di Concertazione, che saranno composti da Enti Locali, Enti Economici e soggetti portatori di interessi di carattere generale. Il/i tavolo/i Permanenti di Concertazione sarà/nno presieduto/i dal Presidente del GAL o da un suo delegato.

I Soci Enti Pubblici, se non componenti, potranno partecipare ai lavori dei tavoli di Concertazione.

Se saranno istituiti più Tavoli il Presidente avrà il compito di coordinarli anche mediante incontri con la partecipazione di uno o più componenti, da Egli individuati, dei singoli Tavoli.

#### **Art. 22 - Bilancio**

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

I bilanci consuntivi, redatti a cura del Consiglio di Amministrazione, nella forma della delibera collegiale, dovranno essere sottoposti all'Assemblea dei soci consorziati entro i termini previsti dalla vigente legislazione accompagnati da una relazione sulla gestione, a norma di legge.

Entro il 30 novembre di ogni anno i Soci, saranno chiamati dal Consiglio ad approvare il bilancio preventivo dell'anno successivo.

L'utile, determinato secondo la normativa del codice civile per le società di capitali, sarà destinato per il 5% a riserva legale, per il 50% a riserva statutaria ed il rimanente a riserva straordinaria.

L'utile non potrà essere distribuito in ottemperanza allo scopo non lucrativo della società consortile. In caso di scioglimento, compatibilmente con l'esito della liquidazione, ai soci spetta il solo rimborso del capitale investito; il rimanente patrimonio netto sarà devoluto ad enti od associazioni non lucrative secondo l'indicazione dell'assemblea.

**Art. 23 - Organo di controllo** La società può nominare l'organo di controllo o il revisore. L'organo di controllo è costituito in forma monocratica, salvo diversa decisione dell'Assemblea. In caso di composizione collegiale, esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti nel rispetto del requisito della parità di genere. L'organo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. Esso è rieleggibile.

**Art. 24 - Arbitrato**

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purché compromissibili, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione secondo il regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Padova, con gli effetti previsti dagli artt. 39-40 Dlgs. 5/2003 in base alla procedura di conciliazione dell'organismo di conciliazione scelto dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti nella cui circoscrizione ha sede la società, su istanza della parte interessata.

2. Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 90 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le Parti concordino per iscritto, saranno sottoposte alla decisione di un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale dove ha sede la società, emessa in forma rituale e secondo diritto ai sensi del regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Venezia, che i soggetti interessati dichiarano di conoscere e di accettare. La modifica alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate, con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o

dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

**Art. 25 - Esclusione del socio**

Nel caso di socio che, a titolo di conferimento, si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento. Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione per i motivi di cui sopra deve essere approvata dai soci con apposita delibera da adottarsi esclusivamente con il metodo assembleare di cui all'Art.13 ad eccezione dell'esclusione a seguito di avvio di azione giudiziaria di cui al precedente art. 11 per la quale non serve convocare i soci in quanto esclusione di fatto.

Fermo restando il diritto di intervento in assemblea, la partecipazione del socio moroso, se intervenuto, deve essere computata per il calcolo del quorum costitutivo, mentre non deve essere computata per il calcolo delle maggioranze e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

La delibera di esclusione deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso potrà attivare il collegio arbitrale di cui al precedente Art. 24 affinché si pronunci in merito all'esclusione.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente Art. 7 in tema di rimborso della partecipazione del socio recedente, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.

**Art. 26 - Scioglimento**

1. La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, e per le altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del codice civile.

2. Al verificarsi di una causa di scioglimento, l'assemblea dei soci, con la stessa maggioranza di cui al comma precedente, delibera su: il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori.

3.L'assemblea può sempre modificare, con la stessa maggioranza di cui al primo comma, le deliberazioni di cui al comma precedente.

**Art. 27 - Liquidazione**

1.Alla fase di liquidazione della società si applicano le disposizioni degli articoli 2484 e ss. del codice civile.

2.Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che tratta-si di società in liquidazione.

3.La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con la stessa maggioranza di cui al primo comma dell'articolo precedente, con gli effetti di cui all'art. 2487-ter del codice civile.

**Art. 28 - Rinvio alle disposizioni di legge**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia di società consortili costituite sotto forma di società a responsabilità limitata.

F.to Federico Miotto

F.to LORENZO TODESCHINI PREMUDA Notaio

18 Maggio 2023